

**Circolare n. 272 *Matrice dei conti* - 16° aggiornamento**

**Circolare n. 217 *Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL* - 22° aggiornamento**

**Circolare n. 148 *Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare* - 25° aggiornamento**

## **RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

**Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.**

**I commenti e le osservazioni non attinenti alle disposizioni in consultazione non sono oggetto di trattazione nel presente documento. Di essi si terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABI (Associazione bancaria italiana)</b></li> <li>• <b>ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo ed immobiliare)</b></li> <li>• <b>NEXI Payments SpA (Istituto di pagamento)</b></li> <li>• <b>ASSILEA</b></li> <li>• <b>ASSOCONFIDI</b></li> <li>• <b>EMA (Electronic Money Association)</b></li> </ul>		
<p><b>Osservazioni generali (Circolare 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”:</b> <b>voci relative alla tutela della clientela e trasparenza)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di <b>realizzare</b> una base informativa “ad hoc” per le voci in questione (voci da 52541 a 52563 e 52430 - XXX1 a XXX8, XXX10), al fine di gestire in modo più efficiente la gestione dei flussi informativi, posticipando il termine di inoltro per la prima segnalazione al 25 settembre 2023 invece del 25 luglio 2023. Farebbero eccezione dal posticipo le voci XXX5 e XXX6 che decorrono dal 1° gennaio 2024;</li> <li>2) di <b>chiarire</b>: 1) quali siano gli eventi operativi nelle diverse fattispecie relative alle restituzioni; 2) le modalità segnaletiche per restituzioni che impattano su semestri diversi; 3) il significato del valore “a seguito di interventi di vigilanza di tutela” previsto dall’attributo informativo “Tipo restituzione”; 4) una definizione puntuale di “improprio addebito”.</li> </ol>	<p>SI</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Le voci in questione vengono incluse in 2 specifiche sottosezioni delle Circolari 272 e 217 e viene prevista una specifica base informativa (base informativa “A7”). Viene inoltre posticipato al 25 settembre 2023 il termine di inoltro per l’invio della segnalazione ad eccezione delle voci 52543 e 52545 (XXX5 e XXX6) che decorrono dal 1° gennaio 2024. In conformità con la politica adottata dalla Banca d’Italia nella creazione delle nuove survey di raccolta, la base informativa “A7” adotterà il formato di scambio xml.</p> <p>Vengono forniti chiarimenti sui 4 punti in richieste specifiche all’interno del presente documento (cfr. infra)</p>
<p><b>Osservazioni generali (Circolare 272: Sezione II – Altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiesto</b> di modificare la frequenza (da trimestrale a mensile) e i termini di inoltro (dal 25 ottobre al 25 novembre) della prima</li> </ul>	<p>SI</p>	<p>Si accoglie la richiesta. La frequenza dei dati oggetto di segnalazione sarà su base mensile con cadenza di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>segnalazione relativa alla sezione sui “Servizi di investimento”, che include le modifiche segnaletiche introdotte con il presente aggiornamento della Circolare n. 272;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>suggerito</b> di svincolare le informazioni sui servizi di investimento dalla base A5 che contiene anche informazioni relative ai canali distributivi e alla traslazione del rischio, visto i termini di inoltro diversi.</li> </ul>	SI	<p>invio trimestrale fin dalla prima segnalazione, il cui termine di inoltro sarà il 25 novembre.</p> <p>Per tali informazioni viene prevista una specifica base informativa (base informativa “A6”). In conformità con la politica adottata dalla Banca d’Italia nella creazione delle nuove survey di raccolta, la base informativa “A6” adotterà il formato di scambio xml.</p>
<p><b>Voce 52553 (XXX1) Portabilità dei servizi di pagamento: numero delle domande (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto chiarimenti e indicato proposte sulla voce relativa alla portabilità dei servizi di pagamento. In particolare:</p> <p>Per le sottovoci in cui la banca opera <b>“in qualità di ricevente”</b> è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> se nella sottovoce 02 numero delle domande “eseguite nei termini”, il PSP ricevente debba segnalare tutte le richieste di trasferimento (“pratiche”), gestite nel periodo di riferimento entro i dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore (art. 126- quinquiesdecies c. 3 TUB) o diverso termine indicato nell’autorizzazione dal consumatore (cosiddetta “data di efficacia”). In particolare se debbano essere segnalate</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si conferma che vanno segnalate le pratiche eseguite nei termini, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi pendenti che determinano la chiusura del conto in un momento successivo. L’esecuzione prevede comunque il trasferimento del saldo.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>anche le eventuali pratiche gestite entro il predetto termine, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi pendenti che determinano la chiusura del conto in un momento successivo.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> se nella sottovoce 04 numero delle domande “eseguite in ritardo” il PSP debba segnalare tutte le pratiche gestite nel periodo di riferimento con ritardo indipendentemente dal fatto che esso sia imputabile al PSP ricevente o al PSP trasferente;</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato in linea con quanto previsto dalle istruzioni segnaletiche: <i>“Vanno rilevate le domande eseguite, con ritardo imputabile al ricevente o al trasferente [...]”</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> se nella sottovoce 06 numero delle domande “rifiutate” vadano segnalate le sole pratiche rifiutate dal PSP ricevente e non anche quelle rifiutate dal PSP trasferente e se non vadano considerate le eventuali richieste di trasferimento avanzate dal consumatore che il PSP trasferente non ha potuto avviare (ad es. per mancanza di informazioni/errori sui dati del cliente);</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si conferma che la sottovoce 06 si riferisce esclusivamente alle pratiche rifiutate dal PSP ricevente. Le pratiche rifiutate dal PSP trasferente vanno segnalate nella sottovoce 12.</p> <p>Con riferimento alle eventuali richieste di trasferimento avanzate dal consumatore che il PSP trasferente non ha potuto avviare (ad es. per mancanza di informazioni/errori sui dati del cliente), trattandosi di pratiche non avviate, confermiamo che non devono essere considerate tra le rifiutate</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>eliminare</b> la sottovoce 08 numero delle domande “in istruttoria” in quanto l'oggetto della segnalazione si limiterebbe alle sole richieste di trasferimento giunte a ridosso della chiusura del semestre, trattandosi di un numero esiguo di pratiche che richiederebbe</li> </ul>	No/Chiarimento	<p>La sottovoce risulta essere necessaria ai fini delle attività di vigilanza per avere la dimensione complessiva del fenomeno. Con riferimento alle segnalazioni “in istruttoria” si precisa che vanno segnalate sia le lavorazioni in corso da meno di 12 giorni (o al diverso termine</p>	

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>comunque una lavorazione onerosa. In alternativa confermare che nella sottovoce 08 debbano essere incluse le pratiche, ancora in corso di elaborazione da parte del PSP ricevente o trasferente, per le quali nel periodo di riferimento non è ancora giunto a scadenza il termine previsto.</p>		<p>indicato dal cliente), sia quelle da più di 12 giorni (o al diverso termine indicato dal cliente).</p>
	<p>Per le sottovoci in cui la banca opera <b><u>“in qualità di trasferente”</u></b> è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>eliminare</u></b> la sottovoce 10 numero delle domande “eseguite” in quanto il PSP trasferente non ha contezza del completamento del processo di trasferimento e potrebbe quindi fornire una indicazione relativa alla sola esecuzione delle attività di propria competenza</li> </ul>	<p>No/Chiarimento</p>	<p>Sulla richiesta di eliminazione, cfr. risposta fornita per la sottovoce 08. Si precisa che, ai fini segnaletici del trasferente, la pratica si considera eseguita “per gli obblighi di propria competenza”.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>confermare</u></b> che nella sottovoce 12 numero delle domande “rifiutate” debbano essere segnalate le sole pratiche rifiutate dal PSP trasferente;</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Si conferma che ci si riferisce esclusivamente alla pratiche rifiutate dal PSP trasferente.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>eliminare</u></b> la sottovoce 14 numero delle domande “in istruttoria” in coerenza con quanto già osservato nella sottovoce 08;</li> </ul>	<p>No</p>	<p>Sulla richiesta di eliminazione, cfr. risposta fornita per la sottovoce 08.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>confermare</b> che le richieste di trasferimento rifiutate (sia quelle rifiutate dal PSP ricevente e segnalate nella sottovoce 06 sia quelle rifiutate dal PSP trasferente e segnalate nella sottovoce 12) non debbano anche essere segnalate dal PSP ricevente nelle sottovoci 02 (ESEGUITE NEI TERMINI) o 04 (ESEGUITE IN RITARDO).</li> </ul>	Chiarimento	Si conferma che le pratiche rifiutate vanno segnalate solo nelle voci di pertinenza 06 e 12. [Il termine “eseguite” va inteso come “accolte”; pertanto le pratiche rifiutate vanno segnalate solo nelle voci di pertinenza 06 e 12.]
	<p>è stato inoltre chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>confermare</b> che, nel caso in cui il PSP ricevente invia al trasferente la richiesta di trasferimento e quest’ultimo, svolte le dovute verifiche, rifiuti la pratica ed entrambi i PSP ritengano chiusa la pratica stessa, debba essere esclusivamente il PSP trasferente a segnalare il rifiuto nella sottovoce 12;</li> </ul>	Chiarimento	Si conferma l’approccio segnaletico indicato
<p><b>Voce 52555 (XXX2) Portabilità dei servizi di pagamento: indennizzi corrisposti alla clientela (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)</b></p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>confermare</b> che gli indennizzi corrisposti alla clientela nel periodo di riferimento debbano essere svincolati dal numero delle domande ricevute nel semestre di riferimento indicato nella voce 52553 (XXX1);</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si conferma l’approccio segnaletico indicato. Nelle istruzioni segnaletiche è riportato: <i>“Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l’ente opera[...].”</i></p> <p>Si conferma che gli indennizzi corrisposti alla clientela nel periodo di riferimento sono svincolati dal numero delle domande ricevute nel semestre di riferimento indicato nella voce 52553</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>precisare</b> che le penali da segnalare sia in qualità di trasferente che di ricevente, sono unicamente quelle corrisposte dall'ente segnalante.</li> </ul>	Chiarimento	Si conferma che le penali da segnalare sia in qualità di trasferente che di ricevente, sono unicamente quelle corrisposte dall'ente segnalante
<p><b>Voce 52558 (XXX3)</b>  <b>Conti di base e conti ad essi assimilati</b>  <b>(Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p>ABI ha <b>suggerito</b> di modificare la ripartizione territoriale della clientela attualmente richiesta (clientela residente in Italia e residente in altri paesi dell'UE), rilevando anche la clientela dei paesi non UE. Tale approccio fornirebbe una rappresentazione precisa della realtà e risulterebbe in continuità con quanto già segnalato nella raccolta dati "una tantum" inviata alla Banca d'Italia per gli anni 2016-2021. Per quest'ultima rilevazione viene richiesto se dovrà continuare ad essere prodotta e trasmessa alla Banca d'Italia</p>	Sì	<p>La richiesta viene accolta modificando le istruzioni nel seguente modo:  <i>"È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia e, residente in altri paesi dell'UE e residente in paesi extra UE."</i> Analoga modifica viene applicata anche alla voce 52559 (XXX4)</p> <p>Con riferimento alla rilevazione "una tantum", una volta che le segnalazioni saranno a regime, non dovrebbe più essere effettuata, a meno che la Commissione non richieda ulteriori dettagli informativi non ricompresi nella segnalazione della voce 52558.</p>
<p><b>Voce 52559 (XXX4)</b>  <b>Richiesta di apertura di conti di base e conti ad essi assimilati effettuate nel periodo: numero</b>  <b>(Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p>ABI ha <b>chiesto</b> un chiarimento sulla norma alla quale ci si debba riferire a fronte delle richieste eseguite/rifiutate e l'aggiunta del preciso riferimento normativo nella voce in questione. In particolare ha chiesto se ci si debba riferire all'articolo 126-vicies comma 2 del TUB.</p>	Sì	Viene inserito il riferimento all'articolo 126-vicies comma 2 del TUB nelle istruzioni della voce 52559 con riguardo alle aperture rifiutate.
<p><b>Voce 52543 (XXX5)</b>  <b>Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizi</b>  <b>(Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>confermare</b> che per clientela si intende esclusivamente la clientela ordinaria escludendo quindi le banche;</li> <li><b>chiarire</b> se con "numero di rapporti interessati" si intendono i rapporti sui quali origina l'evento della restituzione e se debba essere fatta la segnalazione anche in caso in cui i rapporti</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Si conferma che ci si riferisce esclusivamente alla clientela ordinaria, escludendo quindi le banche</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>vengono nel frattempo estinti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> la modalità di determinazione dell'aggregato "numero delle restituzioni" in caso di una richiesta di restituzione che veda coinvolti più rapporti. Ad esempio se a fronte di n. 1 richiesta di restituzione che veda coinvolti n. 2 conti correnti e un numero N di impropri addebiti, la sottovoce 14 "numero dei rapporti di conto corrente interessati" debba essere valorizzata a 2;</li> <li>• <b>confermare</b> che le sottovoci relative ai Servizi di pagamento non devono includere le frodi da segnalare nella base informativa A3;</li> <li>• <b>confermare</b> che nelle sottovoci residuali "altro" (sottovoci 22, 24, 46 e 48) delle diverse forme tecniche vadano inclusi anche i rapporti di deposito titoli in regime amministrato o gestito e precisare meglio nella Circolare la tipologia di rapporti da includere e se sia prevista l'inclusione anche delle restituzioni nate su iniziativa del cliente sia in forma scritta che verbale;</li> <li>• <b>confermare</b> che per le sottovoci relative agli ammontari delle restituzioni effettuate vada segnalare l'importo effettivamente riaccreditato alla clientela a fronte dell'improprio addebito considerando nel perimetro anche i rapporti estinti;</li> <li>• <b>eliminare</b> le sottovoci relative all'"ammontare delle restituzioni da effettuare" (sottovoci da 26 a 48) considerando: i) i costi elevati dichiarati</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>In parte</p>	<p>Si conferma che nel rappresentare il numero delle restituzioni va considerato il numero di rapporti interessati.</p> <p>Si conferma che per le sottovoci relative ai Servizi di pagamento non vanno rilevate le frodi, oggetto di specifiche segnalazioni nella base informativa "A3" Le sottovoci residuali "Altro" (sottovoci: 22, 24, 46 e 48) fanno riferimento ai prodotti e servizi ai quali si applica la disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR. 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011. Nell'allegato alla delibera è compreso, tra gli altri, il <i>servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari</i>) che non trovano collocazione nelle altre sottovoci della segnalazione.</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p> <p>Le sottovoci in questione risultano necessarie ai fini di vigilanza, per valutare la dimensione complessiva del</p>



ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>dall'industria in sede di analisi di impatto; ii) che l'accantonamento, pur rappresentando la migliore stima possibile, potrebbe non concludersi con l'individuazione di un importo puntuale da rifondere al singolo cliente e potrebbe altresì, essere incerto nei tempi di liquidazione. L'ABI qualora la Banca d'Italia mantenesse le sottovoci in questione suggerisce la riformulazione delle istruzioni segnaletiche come segue:  <i>“Formano oggetto di rilevazione il numero e gli importi relativi alle restituzioni effettuate nel periodo di riferimento o ancora in attesa di erogazione alla data segnaletica dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti, nonché il numero dei rapporti interessati distinti per ogni tipologia di rapporto previsto.</i>            (...)  <b>AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE</b>  <i>Va indicato l'ammontare non ancora erogato alla data segnaletica”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>confermare</b> che: i) la richiesta di restituzione deve essere segnalata un'unica volta in base allo status rilevato nel periodo oggetto di segnalazione (effettuata e/o da effettuare); ii) con particolare riferimento alle restituzioni da effettuare (sottovoci 26-48), non si deve procedere ad una doppia segnalazione nel momento del cambio status in “effettuate”;</li> <li>• <b>confermare</b> che negli importi debba essere segnalato, se previsto, l'eventuale componente riconosciuta al cliente a titolo risarcitorio</li> </ul>	<p></p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>fenomeno e pertanto non possono essere eliminate.            Si provvede comunque a riformulare l'istruzione all'interno della normativa relativa all'ammontare delle restituzioni da effettuare, secondo quanto di seguito riportato:  <i>“Va indicato l'ammontare <b>non ancora erogato</b> alla clientela alla data di riferimento determinato sulla base delle previsioni effettuate dall'ente segnalante”.</i></p> <p>Si conferma che le variazioni di status nel semestre (passaggio “da effettuare” ad “effettuate”), vanno rilevate esclusivamente come “effettuate”            Casi di variazioni tra semestri quali: “da effettuare” nel primo semestre S1 ed “effettuate” nel semestre successivo S2 vanno segnalate rispettivamente nei semestri di riferimento (“da effettuare” in S1 e “effettuata” in S2)            Nella voce non devono essere considerate le eventuali componenti riconosciute al cliente a titolo risarcitorio</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>(somma improprio addebito + titolo risarcitorio);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> la classificazione relativa all'attributo informativo "tipo restituzione", in particolare: i) se "a seguito di interventi di vigilanza di tutela", devono essere considerati solo gli organi di vigilanza esterni alla banca oppure devono rilevare anche organi interni (es: legale, compliance); ii) se le "restituzioni di iniziativa" si riferiscono ad errori procedurali commessi dalla banca (es: doppia applicazione di commissione di bonifico o errore dell'operatore che non ha caricato la commissione corretta); iii) il contenuto del valore "altre" fornendo degli esempi specifici.</li> <li>• <b>chiarire</b> se nel PERIMETRO SEGNALETICO" della voce vadano segnalate anche le restituzioni richieste a fronte di investimenti finanziari.</li> </ul> <p><b>ASSOFIN E NEXI</b> hanno chiesto di chiarire il concetto di "impropri addebiti" richiamato dalla circolare in consultazione; in particolare ASSOFIN ha chiesto di: i) prevedere un elenco "chiuso" di casistiche e/o norme di riferimento; ii) indicare, se possibile, una soglia di rilevanza di restituzione per singolo cliente al di sotto della quale non è richiesta alcuna segnalazione.</p> <p><b>ABI e ASSILEA</b> hanno chiesto di confermare che, con specifico riferimento alla Circolare n. 217, le restituzioni alla clientela debbano essere segnalate esclusivamente dagli intermediari finanziari che gestiscono i sistemi di pagamento e non anche eventuali restituzioni/poste di giro su importi legati</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Per la classificazione di fa riferimento a: - "a seguito di interventi di vigilanza di tutela" agli interventi di vigilanza di banca d'Italia anche a seguito di accessi ispettivi o interventi cartolari; - "restituzioni di iniziativa"; ad iniziative autonome degli intermediari compresi quelli rinvenienti da interventi di organi interni (compliance, audit etc); - "altre": tutto ciò che non è segnalato negli attributi precedenti come ad esempio quelle nate da iniziativa del cliente sia in forma scritta che verbale.</p> <p>Le restituzioni a fronte di investimenti finanziari non vanno incluse nella voce in questione</p> <p>La terminologia "impropri addebiti" è stata mutuata dall'art. 128-ter del TUB e fa riferimento a tutte le fattispecie previste dal Titolo VI a prescindere dall'adozione del provvedimento (si fa riferimento ad es. agli artt. 117, commi 6 e 7; 117-bis, 125-bis, commi 5, 6 e 7, disciplina sul recesso, ecc.).</p> <p>Il perimetro di riferimento per la rilevazione è rappresentato dalle fattispecie per le quali si applica disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011. Nell'allegato alla delibera è</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>a “restituzioni concernenti anche altre attività di finanziamento (ad es. leasing).</p> <p><b>ASSOCONFIDI</b> ha <b>chiesto</b> di precisare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono considerate “restituzioni” anche le quote di spese di istruttoria che il cliente ha versato ma che a seguito di controllo erano dovute in misura inferiore</li> <li>per restituzioni “da effettuare” nel periodo di riferimento ci si riferisca: i) per la data ad esempio del 30/06 a quelle effettuate nel 1° semestre; ii) solo alle restituzioni sorte nel semestre, a fronte cioè di pagamenti che il socio ha effettuato nel 1° semestre.</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>compreso, tra gli altri, il leasing finanziario).</p> <p>Nelle restituzioni vanno incluse anche le quote di spese di istruttoria che il cliente ha versato ma che a seguito di controllo erano dovute in misura inferiore</p> <p>Sulla base delle istruzioni: “Formano oggetto di rilevazione gli importi relativi alle restituzioni effettuate o da effettuare nel periodo di riferimento dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti, nonché il numero dei rapporti interessati”, a prescindere dalla data dell’evento che ha determinato il diritto alla restituzione. Inoltre, si conferma che le variazioni di “status” (da effettuare a effettuata) non sono richieste nello stesso semestre (cfr. sopra); mentre una segnalazione da effettuare in S1 ed effettuata in S2 andrà segnalata in entrambi i semestri avendo subito una variazione di stato (sarà “da effettuare” in S1 e “effettuata” in S2).</p>
<p><b>Voce 52545 (XXX6)</b> <b>Restituzioni: ripartizione territoriale</b> <b>(Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela”)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>eliminare</b> la sottovoce 04 “ammontare delle restituzioni da effettuare” in linea con quanto sopra già richiesto per l’analoga sottovoce della voce 52543 (XXX5);</li> </ul>	<p>No</p>	<p>Cfr. quanto indicato per le medesime sottovoci della Voce 52543</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> se l'attributo informativo provincia si riferisca alla residenza del cliente oppure a quella di radicamento del conto del cliente.</li> </ul>	Chiarimento	Viene precisato nella normativa che l'attributo provincia si riferisce alla provincia di radicamento del conto. Nei casi in cui tale fattispecie non sia presente (ad es. conti virtuali) va segnalata la residenza del cliente. Per le restituzioni "da effettuare" sottovoce 04, nel caso non sia possibile individuare la provincia andrà utilizzato il valore "non applicabile" indicato nella Circolare 154
<p style="text-align: center;"><b>Voce 52563 (XXX10) RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiarire</b> (anche con riferimento alle voci 52543, 52545 e 52549) cosa si intende per "Operazioni di pagamento" fornendo una lista completa delle fattispecie. In particolare se debbano essere ricompresi tutti i servizi previsti nel contratto di conto corrente del cliente anche non in perimetro PSD2, come ad esempio gli assegni;</li> <li>• <b>chiarire</b> se nella voce deve essere segnalato solo l'importo di pertinenza del cliente (rimborsato o richiesto e non rimborsato).</li> <li>• <b>chiarire</b> se l'aggregato "numero" debba far riferimento al numero delle pratiche di disconoscimento o al numero delle operazioni disconosciute (una pratica può contenere più transazioni con più strumenti di pagamento, di carta e di conto corrente);</li> <li>• <b>chiarire</b> il concetto di "accoglimento parziale dell'operazione disconosciuta" fornendo degli esempi in normativa;</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Ci si riferisce alle operazioni previste dalla normativa di trasparenza (Titolo VI TUB e Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), anche con riguardo a quanto definito nell'art. 1 del art. 1 del DLGS 11/2010 "Attuazione della direttiva sui servizi di pagamento"</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p> <p>Si fa riferimento al numero delle operazioni.</p> <p>L'accoglimento è parziale nella misura in cui l'ammontare del rimborso non</p>



ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>segnalante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>confermare</b> che il numero dei reclami ricevuti dovrà essere segnalato un'unica volta in base allo status rilevato nel periodo oggetto di segnalazione. In particolare, si chiede di precisare che, per le pratiche in istruttoria (sottovoce 08), non si deve procedere ad una doppia segnalazione nel momento del successivo cambio status in "accolto/accolto parzialmente/non accolto".</li> </ul> <p><b>ASSOCONFIDI</b> ha chiesto di <b>mantenere</b> la frequenza annuale per i CONFIDI alla luce dei costi di implementazione e dei conseguenti benefici determinati dall'aumento del numero di segnalazioni sui reclami. Suggestisce altresì di mantenere la frequenza annuale anche per gli altri intermediari.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>No</p>	<p>dell'istituto segnalante) per la variabile provincia andrà utilizzato il codice "non applicabile" indicato nella Circolare 154</p> <p>Si conferma l'approccio segnaletico indicato</p> <p>Si ritiene necessario mantenere la stessa frequenza semestrale per tutti i soggetti segnalanti</p>
<p><b>Voce 52541 (XXX8) NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>precisare</b> se: i) per "servizi bancari e creditizi" si intendono i reclami ordinari con scadenza normativa 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo. Oppure se occorre includere anche i reclami assicurativi (scadenza normativa 45 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo) e i reclami sui servizi di investimento (scadenza normativa 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza del reclamo); ii) per "servizi di pagamento" si intendono i reclami che hanno ad oggetto servizi di pagamento regolati dalla PSD2 (scadenza normativa 15 giorni lavorativi</li> </ul>	<p>Chiarimento</p>	<p>Con riferimento al punto i) si precisa che vanno considerati esclusivamente i reclami per servizi bancari e creditizi. Non formano oggetto di segnalazione nella voce i reclami assicurativi e sui servizi di investimento. Con riferimento al punto ii) si conferma l'approccio segnaletico indicato.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>dalla data di decorrenza del reclamo);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>confermare</b> se la voce 52541 risulta collegata solo alle sottovoci 02 ACCOLTI, 04 ACCOLTI PARZIALMENTE e non anche alle 06 NON ACCOLTI e 08 IN ISTRUTTORIA della voce 52430. Oppure in caso contrario di chiarire che devono essere segnalati i reclami gestiti in ritardo di cui alla voce 52430 sottovoci 02, 04 e 06. Tale chiarimento andrebbe specificato in normativa.</li> </ul> <p><b>ABI e ASSOFIN</b> hanno chiesto di <b>modificare</b> l'istruzione segnaletica che definisce la voce un "di cui" della voce 52430 in quanto i termini di evasione delle pratiche difformi potrebbero causare disallineamenti delle informazioni nelle 2 voci.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>SI</p>	<p>Si precisa che i reclami gestiti oltre i termini possono riferirsi sia a quelli ricevuti e <i>accolti</i> e <i>parzialmente accolti</i> (voce 52430 sottovoce 02 e 04) sia a quelli <i>non accolti</i> (voce 52430 sottovoce 06).</p> <p>Viene modificata l'istruzione segnaletica in quanto la voce non rappresenta un "di cui" della voce 52430.</p>
<p><b>Voce: 52549 (XXX7)</b> <b>MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA (Circolari 272, sottosezione II.7 e 217, sottosezione II.16 "Relazioni con la clientela")</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di <b>confermare</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella sottovoce residuale "ALTRO" vadano incluse ad esempio anche le manovre che possono interessare commissioni e spese dell'amministrato, del deposito titoli e della negoziazione dei titoli e vadano considerati anche i rapporti di deposito titoli in regime amministrato o gestito, qualora la voce economica di interesse per la restituzione o oggetto di modifica unilaterale sia disciplinata dal TUB;</li> <li>• i valori che i soggetti segnalanti imputeranno in NUMERO e IMPORTO saranno i valori previsionali presenti sui documenti di approvazione aziendale e non valori applicati dalla data efficacia. In caso affermativo ABI</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Si fa riferimento ai prodotti e servizi ai quali si applica disciplina di trasparenza (v. anche delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo aggiornamento di febbraio 2011), se non già compresi nelle altre sottovoci della segnalazione.</p> <p>Si conferma che la rilevazione fa riferimento a quanto contenuto nella delibera di approvazione della manovra.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>chiede di chiarire nella normativa che: i) la voce deve essere segnalata nel momento in cui la manovra è deliberata ed approvata nel documento aziendale indipendentemente dal momento in cui la stessa entrerà in vigore; ii) l'importo da segnalare è il gettito previsto dalla delibera e non quello alla data di applicazione della manovra.</p> <p><b>ASSOFIN</b> ha chiesto di <b>precisare</b> se debbano essere escluse dalle segnalazioni le modifiche unilaterali eventualmente imposte da vincoli di legge</p> <p><b>NEXI</b> ha chiesto di <b>confermare</b> che la segnalazione si riferisca esclusivamente le modifiche unilaterali sfavorevoli per il cliente che riguardano la variazione peggiorativa di condizioni economiche (es. incremento di una tariffa di prezzo). Viene chiesto altresì di specificare come valorizzare le sottovoci "Numero" e "Importo".</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Non sono oggetto di esclusione</p> <p>Il riferimento alle "variazioni peggiorative", al "numero" ed "importo" è già presente nelle istruzioni segnaletiche:  <i>"La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, ... e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra"</i></p>
<p><b>Voce: 41435 FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di <b>confermare</b> che la ripartizione per "classe di importo del cliente" faccia riferimento al saldo dei finanziamenti del cliente. Qualora la</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La ripartizione per "classe di importo del cliente" dei "Finanziamenti concessi agli investitori" è da intendersi riferita al</p>



ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
(Circolari 272 e 148 – Servizi di investimento)	classe di importo facesse riferimento al patrimonio gestito o al fido sarebbe molto oneroso veicolare tali informazioni sui rapporti di finanziamento. Tecnicamente la base A5 non gestisce le informazioni del fido e ciò comporterebbe un forte aggravio di costi e allungamento dei tempi elaborativi mentre, il patrimonio gestito non è un'informazione presente nei partitari dei finanziamenti e anche in questo caso la sua acquisizione comporterebbe un notevole impegno per i segnalanti.		patrimonio del cliente detenuto presso la banca, ivi inclusa la liquidità, come previsto per la voce 41419 sottovoce 22. La voce dovrà evidenziare i finanziamenti in essere alle date di riferimento, per ciascuna fascia di patrimonio detenuta dalla clientela.
<p style="text-align: center;"><b>Voci: 41435 FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI 41437 DEPOSITI STRUTTURATI (Circolari 272 e 148 – Servizi di investimento)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di <u>inserire</u> nella normativa un richiamo legislativo al fine di identificare il fenomeno di “Deposito strutturato”. Ha chiesto inoltre di chiarire se le due voci si riferiscano a dati di flusso a dati di stock.</p>	Sì	<p>Nella voce in questione confluiscono i “depositi strutturati” rientranti nella definizione fornita dall’art. 1, comma 6-decies, del TUF. Si è proceduto ad inserire un richiamo alla predetta disposizione all’interno della Circolare 272. Si specifica, inoltre, che le due nuove voci relative ai “Finanziamenti concessi agli investitori” e ai “Depositi strutturati” si riferiscono ai corrispondenti importi in essere al termine del periodo di riferimento (oggetto di segnalazione) e, pertanto, sono da intendersi quali “dati di stock”. Tale previsione è stata inserita anche nella normativa segnaletica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Voci 41408 NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI 41409 NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI 41432</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>confermare</b> che per la voce 41408, la variazione di denominazione da “promotori finanziari” a “consulenti finanziari” non modifica il contenuto della voce stessa</li> <li>• <b>confermare</b> che per la voce 41432 ci si riferisce a consulenti finanziari <u>dipendenti</u> e pertanto integrare la denominazione</li> </ul>	Chiarimento	<p>Si conferma che la variazione di denominazione da “promotori finanziari” a “consulenti finanziari” non modifica il contenuto della voce stessa;</p> <p>Si conferma che, nell’ambito della sezione II, sottosezione 2 della Circolare 272, la voce 41432 fa riferimento al</p>





ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Circolare, debba essere oggetto o meno di segnalazione e, nel caso, in quale voce;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>precisare</b> se vadano inseriti tutti i rimborsi dei titoli precedentemente segnalati nei collocamenti (voce 41403.xx e 41404.xx) o solo quelli che prevedono la possibilità di una richiesta di rimborso da parte della clientela. Il dubbio riguarda in particolare alcune categorie di titoli (titoli di Stato o Obbligazioni) che prevedono da regolamento il solo rimborso a scadenza.</li> </ul>	Chiarimento	<p>portafogli non formano oggetto di segnalazione nella voce 41422 poiché già oggetto di segnalazione nelle voci riferite alla gestione patrimoniale;</p> <p>Alla luce dei possibili problemi applicativi che potrebbero sorgere, come precisato al punto precedente, si ritiene di poter includere nella voce 41422 tutte le operazioni di rimborso indipendentemente dalla circostanza che il rimborso avvenga a seguito di richiesta del cliente; saranno pertanto inclusi anche i titoli che prevedono come unica modalità di rimborso quella del rimborso a scadenza.</p>
<p><b>Voce: 41400</b> <b>ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO</b> <b>(Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di:</p> <p>confermare se l'eliminazione della previsione: "Le opzioni sono classificate come "acquisti" o come "vendite" a seconda che siano state acquistate o emesse dalla banca segnalante" sia una modifica sostanziale tale per cui non si debbano più considerare le opzioni. Per risolvere i dubbi interpretativi ed evitare comportamenti difformi tra segnalanti ABI auspica di avere un chiarimento in normativa di quale sia il criterio specifico da seguire. Stesso dicasi per le altre voci in cui è stata eliminata la suddetta previsione.</p>	Chiarimento	<p>Le modifiche sono volte ad omogenizzare la rilevazione delle opzioni come "acquisti" o "vendite" al criterio segnaletico già previsto nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati" della Circolare 272.</p>
<p><b>Voce: 41402</b> <b>ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI</b> <b>(Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</b></p>	<p><b>ABI</b> ha chiesto di specificare per la voce 41402.25 a quale tipologia di importo si fa riferimento e di inserire all'interno della Circolare la logica seguita con un rimando, se del caso, ad altre voci interessate.</p>	Chiarimento	<p>Nella voce 41402.25 la "classe di importo cliente" va riferita al patrimonio gestito per conto della clientela, ivi inclusa la liquidità</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Voce 52572 (X52505) ALTRE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ASSOGGETTATE A TUTELA (Circolare 217: Sezione II.12 – altre informazioni - Servizi di pagamento)</b></p>	<p><b>ASSOFIN</b> ha chiesto di chiarire se, in presenza di carte revolving connesse all'utilizzo, da parte della clientela, di una linea di credito (finanziamento) collegata a carte di credito, i fondi ricevuti (es. bonifici e/o accrediti non riferibili a causali di storno/chargeback) debbano essere segnalati nella voce "Altre somme ricevute dalla clientela dei servizi di pagamento assoggettate a tutela", nel caso in cui non siano trasferiti al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono stati ricevuti</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Ai sensi dell'art. 10 della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) devono essere assoggettati a tutela tutti i fondi ricevuti dalla clientela che non siano trasferiti al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento (PSP) entro la giornata operativa successiva.</p>
<p><b>POLIZZE DI ASSICURAZIONE (Circolare n. 286, Parte I, Sezione 6 - IP e IMEL puri, ibridi non finanziari, Sottosezione 5 - Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia)</b></p>	<p><b>NEXI</b> ha richiesto chiarimenti per alcune voci relative alle polizze di assicurazioni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la voce 59628 (XXX1), "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI – DATI STOCK", ha chiesto di chiarire la differenza tra le sottovoci 01 - "Importo assicurato o garantito" e 04 - "Importo monetario minimo della polizza assicurativa (o di altra garanzia analoga)";</li> <li>• per la voce 59630 (XXX2), POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI – DATI FLUSSO, ha chiesto di specificare se la sottovoce "Importo dei rimborsi effettuati" deve includere l'importo totale rimborsato dall'ente segnalante (franchigia di polizza) e l'importo rimborsato dalla Compagnia di assicurazione, oppure, solamente l'importo rimborsato dalla Compagnia di assicurazione, al netto della</li> </ul>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Le sottovoci 01 ("Importo assicurato o garantito") e 04 ("Importo monetario minimo della polizza assicurativa o di altra garanzia analoga") della voce 59628 (XXX1) devono accogliere, rispettivamente, il capitale effettivamente assicurato o garantito e l'importo monetario minimo della polizza calcolato sulla base degli Orientamenti e del motore di calcolo (cd. "tool") dell'EBA (EBA/GL/2017/08).</p> <p>La sottovoce "Importo dei rimborsi effettuati" della voce 59630 (XXX2) è utilizzata per segnalare l'importo dei rimborsi effettuati a valere sull'importo assicurato (al netto della franchigia che va segnalata nella voce 59628 (XXX1) - sottovoce 03).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><b>Information of new section II.16 of Circular 217 “Relazioni con la clientela”</b></p>	<p>franchigia di polizza.</p> <p><b>EMA observes</b> that a reasonable amount of time possible should be given for implementation of the new requirements.</p>	<p>Clarification</p>	<p>As far as the new requirements are concerned we inform that information are requested on half yearly basis and the first remittance date has been postponed from the 25<sup>th</sup> of July to the 25<sup>th</sup> of September 2023. Additionally for the two specific items codes 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizi” and 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale” the first reference date is the 30<sup>th</sup> of June 2024 with remittance date 25<sup>th</sup> of July 2024.</p>
<p><b>Informazioni relative alla nuova sottosezione II.16 “Relazioni con la clientela” Circolare 217</b></p>	<p><b>EMA ha richiesto</b> di definire tempi di implementazione più lunghi per le segnalazioni riferite alle Relazioni con la clientela</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Al fine di consentire agli enti segnalanti di predisporre i propri sistemi informativi per la segnalazione dei dati in questione il termine di inoltro per la prima segnalazione è stato spostato dal 25 luglio 2023 al 25 settembre 2023. Fanno eccezione le voci 52543 “Restituzioni: ripartizione per tipologia di prodotto/servizi” e 52545 “Restituzioni: ripartizione territoriale” per le quali la prima data di riferimento è il 30 giugno 2024 con termine di inoltro 25 luglio 2024.</p>